

COMUNE DI  
MONTEREALE

PROVINCIA DI L'AQUILA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
E ASSESTAMENTO GENERALE

## COMUNE DI MONTEREALE

Provincia de L'AQUILA

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale n. 20</b>	OGGETTO: Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2021
Data 27.07.2021	

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventisette (27) del mese di Luglio (07), alle ore dieci (10.00) l'organo di revisione economico finanziaria si è costituito presso il proprio Studio, per esprimere il parere in ordine al provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2020

\*\*\*\*\*

## PREMESSA

In data 13/05/2021, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

In data 08/07/2021 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2021, determinando un risultato di amministrazione di € € 3.374.037,60 così composto:

- fondi accantonati per € 505.198,94;
- fondi vincolati per € 234.481,98;
- fondi destinati agli investimenti per € // ;
- fondi disponibili per € 2.634.356,68.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, il Consiglio Comunale non ha approvato alcuna variazione di bilancio;

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di amministrazione pari a € 64.354,00, così composta:

- fondi accantonati per euro \_\_\_\_\_;
- fondi vincolati per euro \_\_\_\_\_;
- fondi destinati agli investimenti per euro \_\_\_\_\_;
- fondi disponibili per euro 64.354,00 .

In data 27/07/2021 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

*L'art. 187 TUEL dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 31/12/2020;
- b. le richieste di variazione al bilancio e la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;
- e. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del limite delle spese di personale, adeguato alle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 20/7/2021 prot n. 8267 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2 .

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, si intende applicare una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione di euro 274.241,00 così composta:

- fondi accantonati	per euro	//	;
- fondi vincolati	per euro	24.241,00	;
- fondi destinati agli investimenti	per euro	//	;
- fondi disponibili	per euro	250.000,00	.

così destinata:

- per euro 250.000,00 a spese di investimento;
- per euro 24.241,00 a spese correnti a copertura delle agevolazioni TARI 2021 per covid;

Il Revisore Unico procede altresì all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate per Titoli come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	76.738,99		76.738,99
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	53.211,00		53.211,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	64.354,00	274.241,00	338.595,00

	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.551.415,68		1.551.415,68
2	Trasferimenti correnti	2.394.225,00	111.186,00	2.505.411,00
3	Entrate extratributarie	327.500,00	- 10.500,00	317.000,00
4	Entrate in conto capitale	13.551.440,00	32.000,00	13.583.440,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	150.000,00		150.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	993.000,00		993.000,00
<b>Totale</b>		<b>18.967.580,68</b>	<b>132.686,00</b>	<b>19.100.266,68</b>
<b>Totale generale delle entrate</b>		<b>19.161.884,67</b>	<b>406.927,00</b>	<b>19.568.811,67</b>

	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	4.272.379,67	124.927,00	4.397.306,67
2	Spese in conto capitale	13.819.005,00	282.000,00	14.101.005,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	77.500,00		77.500,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	993.000,00		993.000,00
<b>Totale generale delle spese</b>		<b>19.161.884,67</b>	<b>406.927,00</b>	<b>19.568.811,67</b>

TITOLO	ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
--------	----------------------------	------------------	----------------	--------------------

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	76.738,99		76.738,99
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	53.211,00		53.211,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	64.354,00	274.241,00	338.595,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.551.415,68		1.551.415,68
2	Trasferimenti correnti	2.394.225,00	111.186,00	2.505.411,00
3	Entrate extratributarie	327.500,00	- 10.500,00	317.000,00
4	Entrate in conto capitale	13.551.440,00	32.000,00	13.583.440,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	150.000,00		150.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	993.000,00		993.000,00

<b>Totale</b>	<b>18.967.580,68</b>	<b>132.686,00</b>	<b>19.100.266,68</b>
<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>19.161.884,67</b>	<b>406.927,00</b>	<b>19.568.811,67</b>

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>			-
1	<i>Spese correnti</i>	4.272.379,67	124.927,00	4.397.306,67
2	<i>Spese in conto capitale</i>	13.819.005,00	282.000,00	14.101.005,00
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	77.500,00		77.500,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>			-
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	993.000,00		993.000,00
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>19.161.884,67</b>	<b>406.927,00</b>	<b>19.568.811,67</b>

Le variazioni sono così riassunte:

<b>2021</b>	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	426.927,00
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>426.927,00</b>
Minori entrate (tipologie)	20.000,00
Maggiori spese (programmi)	406.927,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>426.927,00</b>

<b>2022</b>	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>0,00</b>
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>0,00</b>

<b>2023</b>	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	

Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	0,00

per le quali attesta:

- l'attendibilità sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- la congruità sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- la coerenza in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

Il Revisore ha altresì verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.

Il Revisore Unico prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- o verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- o verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 27.07.2021
- o verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021 - 2023;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

La seduta si è conclusa alle ore dodici e quarantacinque (12.45).

Letto, approvato e sottoscritto.

  
**Il Revisore Unico**  
 Dott.ssa Michela Vischia